

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXLII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	1522	BETTOLI	1530
		ZACCAGNINI	1530
		CALVI . . .	1531
		NOCL TERESA	1531
Comunicazioni del Presidente:		Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
PRESIDENTE	1522	Trasformazione e riordinamento della	
		Associazione nazionale tra mutilati	
		ed invalidi del lavoro. <i>Approvato</i>	
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>)		<i>dal Senato</i>) (3514)	1532
Norme interpretative della legge 1 ^o marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari (<i>Approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato</i>). (3335)	1522	PRESIDENTE	1532, 1538, 1540 1541, 1543, 1544
PRESIDENTE	1522, 1523	VENEGONI	1532, 1538, 1540 1541, 1543, 1544
BARTOLG, <i>Relatore</i>	1522, 1523	RUBINACCI, <i>Relatore</i>	1532, 1535, 1537 1540, 1541, 1542, 1543, 1544
MAGLIETTA	1522, 1523	PLESI	1535, 1542, 1543
DE MARIA	1522	GU <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	1535, 1537, 1540 1541, 1543, 1544
ZACCAGNINI	1523	DI MAURO	1537, 1544
DI MAURO	1523	VIGORELLI	1541, 1542, 1543, 1544
MAZZA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1523	ZACCAGNINI	1543
		SCARPA	1544
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Votazione segreta:	
PASTORE, MORELLI, DI VITORIO ed altri		PRESIDENTE	1546
Tutela del lavoro a domicilio (<i>Modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (128-709-B)	1523		
PRESIDENTE	1523, 1524, 1532		
BUTTÈ, <i>Relatore</i>	1524		
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1524, 1531		
MAGLIETTA	1529		

La seduta comincia alle 9,45.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sabatini e Bersani.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della odierna seduta il deputato Sabatini è sostituito dal deputato Biaggi.

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Norme interpretative della legge 1° marzo 1949, n. 55, sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari », già approvato dalla I Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Bartole, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Il legislatore, in clima di libertà democratica, ritenne doverosa, fin dal marzo 1949, la sistemazione di quei sanitari che, per la non appartenenza al partito nazionale fascista, non avevano potuto partecipare ai concorsi per il conseguimento del trattamento di carriera. L'articolo 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, disponeva, infatti, per i concorsi che sarebbero stati banditi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, un prolungamento dei limiti di età per coloro appunto che, per il motivo predetto, non avevano potuto partecipare a precedenti analoghi concorsi. Lo stesso articolo, inoltre, stabiliva di esentare dal limite massimo di età i sanitari combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e di prolungare di 10 anni il limite di età per tutti gli altri concorrenti, salvo comunque i casi di quei sanitari che avessero raggiunto i limiti di età prima dell'ultima guerra.

In sede di applicazione della cennata norma sorsero, tuttavia, alcuni disparati pareri sul valore da attribuire alla parola « prolungati », non seguita da alcuna indicazione di tempo, e circa i limiti di applicabilità, nel tempo stesso, dei benefici previsti. Le autorità

amministrative, preposte all'attuazione della legge, ritennero pertanto opportuno di proporre un quesito al Consiglio di Stato, ed il Supremo consesso, con parere emesso dalla Sezione I nella seduta del 3 giugno 1952, reputò che detti benefici dovessero essere applicati soltanto al primo concorso indetto da ciascun ente dopo l'entrata in vigore della legge n. 55. Tale interpretazione, però, non trovò concorde la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale, nelle sue decisioni, ritenne talvolta applicabile l'articolo 4 ai soli concorsi indetti entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 55, e tal'altra, invece, escluse che l'applicazione dei benefici previsti potesse essere limitata nel tempo. Queste decisioni, del tutto contrastanti, determinarono la riproposizione del quesito al Consiglio di Stato, il quale, nella seduta del 19 giugno 1956 confermò il parere dato precedentemente, segnalando nello stesso tempo al legislatore la opportunità di approntare un provvedimento legislativo inteso a disciplinare la materia.

A tal uopo è stato disposto il disegno di legge oggi in esame, già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 27 novembre 1957. Il provvedimento consta di un unico articolo con il quale si stabilisce che l'applicazione dei benefici concessi dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, è limitata al primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore di detta legge per ciascuna categoria di posti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Confesso di non capire bene perché mai si debba limitare al primo concorso il beneficio previsto dalla legge 1° marzo 1949. Confesso inoltre, e ciò può dipendere dal fatto che non sono interessato alla questione, che non capisco neppure perché soltanto oggi, alla fine di febbraio 1958, con un lasso di tempo di ben nove anni, ci si decida a fare una legge interpretativa di un'altra risalente al 1° marzo 1949. Mi pare che quest'ultima abbia avuto già una limitazione nel tempo, causata dall'età di coloro che avrebbero dovuto godere dei benefici in essa previsti.

La legge, pertanto, viene ad esaurirsi da sé; perché chi, ad oggi, non ha fatto ancora il concorso, non può certamente più farlo. Stante queste mie osservazioni, non posso dire se sono d'accordo o no sul provvedimento, perché debbo prima capirlo. Il mio imbarazzo è grave, anche in considerazione delle possibili interpretazioni successive. Chi ha fatto il concorso una volta, può farlo, ad

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

esempio, una seconda? Ci troviamo, mi pare, di fronte ad una questione non molto chiara.

DE MARIA. Gradirei sapere dal relatore perché le norme della legge 1° marzo 1949, che si riferivano alla sanatoria di una situazione anormale verificatasi per motivi politici, si vogliano limitare soltanto al primo concorso e non debbano, piuttosto, rimanere operanti anche per i concorsi successivi. Inoltre, desidererei sapere se il provvedimento in esame abbia valore soltanto interpretativo o se, invece, tenda a sanare una situazione poco chiara relativa a concorsi ormai indetti, i vincitori dei quali si trovano oggi a godere di benefici non spettanti loro di diritto ma loro concessi per una errata interpretazione della legge. Infine, vorrei sapere se la legge 1° marzo 1949 intenda sanare situazioni anormali anche per il futuro.

BARTOLE, *Relatore*. Mi sembra di avere sufficientemente spiegato nella mia breve relazione le ragioni e gli intenti del disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Essi sono del resto gli stessi illustrati al Senato dal relatore senatore Agostino, a chiarimento di quesiti analoghi a quelli sollevati in questa sede dagli onorevoli Maglietta e De Maria. La legge che si vuole varare non è valida soltanto teoricamente per sanare delle situazioni ormai esauritesi nel tempo; essa è intesa a regolarizzare delle situazioni in atto e riguarda inoltre i concorsi ancora da bandire.

PRESIDENTE. L'intento del presente disegno di legge è quello di correggere una interpretazione, data in alcune sedi dalla magistratura, all'articolo 4 della legge 1° marzo 1949, interpretazione secondo la quale la norma avrebbe dovuto applicarsi soltanto ai concorsi indetti entro un anno dall'entrata in vigore della legge predetta. Il disegno di legge tende a modificare tale concetto, stabilendo che la norma si riferisce al primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore della legge, in qualsiasi anno esso venga bandito.

MAGLIETTA. Il provvedimento interessa evidentemente gli antifascisti; anch'io sono stato tale e perciò mi preoccupo, solidale, che esso sia loro favorevole; vorrei però capirne il meccanismo, in particolare vorrei sapere se colui che ha già partecipato ad un concorso, possa eventualmente partecipare ad un altro.

BARTOLE, *Relatore*. Chi ha partecipato ad un concorso, perché si trovava nelle particolari condizioni previste, è già stato sistemato. Il provvedimento intende risolvere un problema di giustizia: la regolarizzazione della posizione di coloro che ancora non hanno potuto sistemarsi.

MAGLIETTA. Poniamo il caso che nel comune X sia stato già fatto il concorso e che ad esso abbiano partecipato solo due dei tre aventi diritto, per causa di malattia del terzo; orbene, io domando se questo terzo, rimasto escluso, possa partecipare, o no, al primo concorso che dovesse essere bandito.

BARTOLE, *Relatore*. È chiaro che nel caso citato il beneficio si deve considerare esaurito con il primo concorso.

ZACCAGNINI. L'onorevole Presidente ha chiarito quale dovrebbe essere la prescelta fra le due possibili interpretazioni della legge 1° marzo 1949. Se noi approviamo pertanto il disegno di legge, veniamo ad accogliere la interpretazione restrittiva di esso, mentre se non l'approviamo, lasciamo libero il campo all'una e all'altra interpretazione.

DI MAURO. Se vogliamo stabilire la giusta interpretazione da dare alla legge 1° marzo 1949, dobbiamo dire che l'applicazione dei benefici concessi dall'articolo 4 della stessa non si intende limitata ad un anno dalla sua entrata in vigore. Altrimenti, ad una limitazione imposta dalla magistratura in conseguenza di una errata interpretazione della legge, noi rispondiamo con un'altra limitazione.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Prego l'onorevole Presidente di voler rinviare ad una prossima seduta della Commissione la discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Penso che la Commissione, ai fini stessi della economia della nostra discussione, possa accogliere la richiesta di rinvio.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge n. 3335 è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio ed altri: Tutela del lavoro a domicilio. (Modificata dalla X Commissione permanente del Senato). (128-709-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore, Morelli, Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio », approvata dalla XI Commissione della Camera nella seduta del 27 marzo 1957 e modificata dalla X Commissione del Senato nella seduta del 18 dicembre 1957.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta del 4 febbraio iniziammo la discus-

sione sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 marzo 1957.

Alle modifiche del Senato si dichiararono particolarmente contrari, fra gli altri, gli onorevoli Bettoli e Maglietta i quali presentarono emendamenti tendenti a ripristinare il testo della nostra Commissione, soprattutto per quanto riguarda gli articoli 3 e 13 del provvedimento.

BUTTE, *Relatore*. Debbo dichiarare che, pur condividendo l'opinione manifestata da alcuni onorevoli colleghi, favorevole al ripristino del testo approvato dalla nostra Commissione, sono tuttavia contrario agli emendamenti Bettoli e Maglietta, perché essi causerebbero il rinvio al Senato del provvedimento, e potrebbero così significare la non approvazione definitiva della proposta di legge; siamo infatti prossimi alla chiusura della presente legislatura e non rimane tempo sufficiente. Conseguenza ovvia: il desiderio di rendere il provvedimento stesso più aderente alle necessità dei lavoratori a domicilio si trasformerebbe in un danno per essi, perché provocherebbe il rinvio *sine die* del disciplinamento della materia. Stante questa considerazione, sono dell'avviso che convenga, nell'interesse stesso dei lavoratori a domicilio, approvare il testo emendato dal Senato.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario agli emendamenti proposti dagli onorevoli Bettoli e Maglietta perché desidera che la proposta di legge per la tutela del lavoro a domicilio sia approvata il più rapidamente possibile. È vero che gli emendamenti che il Senato, nella sua alta responsabilità, ha ritenuto di introdurre, ne modificano notevolmente il testo, ma è anche vero che nel momento attuale bisogna guardare il provvedimento con senso realistico. Esso non è pienamente soddisfacente, né per il Senato, né per la Camera, né per il Governo, però anche così come è formulato ha indubbiamente alcuni aspetti positivi e costituisce pur sempre uno strumento sufficiente a regolamentare e controllare il settore del lavoro a domicilio, privo sino ad oggi di qualsiasi tutela. Sarà sempre possibile, in un secondo tempo, riesaminare il problema e risolverlo alla luce della esperienza fatta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di

ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Restano escluse dalla disciplina della presente legge, le attività, anche svolgentisi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Sono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al primo comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso.

Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli imprenditori che intendano commettere lavoro ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono obbligati a iscriversi in apposito « Registro dei committenti » istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

A cura dell'ufficio gli imprenditori saranno classificati in apposito schedario, suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Qualora l'imprenditore distribuisca o faccia eseguire lavoro a domicilio in più province dovrà ottenere l'iscrizione nel Registro di ciascuna provincia.

È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del

lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

La Commissione dovrà valutare se esistono da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

Le domande dovranno essere comunque respinte quando:

1°) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2°) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antieigenica oppure priva di cautele sanitarie;

3°) i lavoratori non siano tutelati da un accordo sindacale, nel qual caso la Commissione stessa potrà subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo, che comporti l'applicazione almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali.

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Presso ogni Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita una Commissione per l'iscrizione sul « Registro dei committenti lavoro a domicilio ».

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni generali e particolari in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ufficio o all'Ispettorato del lavoro competente gli opportuni provvedimenti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Detta Commissione sarà presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e composta:

a) dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o da un suo delegato;

b) da tre a sette rappresentanti per ciascuna parte delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nominati dal Prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali stesse.

I membri della Commissione durano in carica due anni.

Le domande d'iscrizione al Registro di cui all'articolo 2 dovranno essere respinte quando:

1°) risulti che la richiesta di lavoro da eseguirsi a domicilio viene fatta a seguito di cessione — a qualsiasi titolo — di macchinari e attrezzature trasferite fuori dall'azienda richiedente e che questa intenda in tal modo proseguire lavorazioni per le quali aveva organizzato propri reparti con lavoratori da essa dipendenti;

2°) trattasi di lavoro per la cui natura l'esecuzione a domicilio appaia tecnicamente ingiustificata o risulti nociva, antigiene o pure priva di cautele sanitarie.

Gli onorevoli Maghetta e Bettoli propongono di ripristinare il quinto comma e il punto 3° del sesto comma del testo della nostra Commissione soppressi dalla X Commissione del Senato.

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

« Gli imprenditori, la cui domanda di iscrizione al « Registro dei committenti lavoro a domicilio », sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale, fatta eccezione per i casi previsti dai numeri 1°) e 3°) dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato.

ART. 4.

I committenti, la cui domanda di iscrizione al Registro previsto dall'articolo 2 sia stata respinta dalla Commissione provinciale, possono presentare ricorso alla Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, di cui all'articolo successivo, entro il termine di 15 giorni dalla notifica della decisione.

Quando si tratti di lavorazioni in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, il ricorso contro la reiezione della domanda di iscrizione sospende l'applicazione della decisione della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale dovranno essere notificate agli interessati entro il termine massimo di due mesi dalla data del ricorso.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

« I lavoratori che eseguono lavori a domicilio dovranno essere retribuiti in base alle tariffe sindacali di cottimo pieno concordate tra i sindacati di categoria con riferimento ai contratti in vigore per le aziende esercenti analoga attività produttiva.

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

I lavoratori che eseguono lavoro a domicilio dovranno essere retribuiti con tariffe di cottimo pieno risultanti da contratti collettivi di categoria o, in mancanza di questi, da patruzioni preventive fra le parti, approvate dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 3.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Dette tariffe debbono essere esposte, a cura dei committenti, nei locali di consegna del lavoro a domicilio e depositate, sempre a cura del datore di lavoro, presso l'Ispettorato del lavoro competente e presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 7 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Presso ciascun Ufficio di collocamento è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Non possono essere iscritti coloro che svolgono presso terzi attività retribuita.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio e secondo quanto disposto dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

Presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale saranno iscritti tutti i lavoratori che ne facciano richiesta attraverso gli Uffici di collocamento competenti per territorio.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite gli Uffici di collocamento competenti per territorio, coll'osservanza delle disposizioni della legge 29 aprile 1949, n. 264. È ammessa la richiesta nominativa.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 9 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

« Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di con-

trollo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati; la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministero del lavoro ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo che deve contenere la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati; la indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni nonché la data e l'ora della riconsegna del lavoro eseguito, la specificazione della qualità e quantità di esso, degli altri materiali eventualmente restituiti e l'indicazione della retribuzione corrisposta, dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute.

Il libretto personale di controllo, sia all'atto della consegna del lavoro affidato che all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, deve essere firmato dall'imprenditore o da chi ne fa le veci e dal lavoratore a domicilio.

Il libretto personale di controllo sostituisce a tutti gli effetti il prospetto di paga di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Il libretto personale di controllo sarà conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 11 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

« Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza ed attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può esebuire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato.

« Il lavoratore a domicilio deve prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli del lavoro affidatogli e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione del lavoro.

Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atta a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti o quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

« Tutte le assicurazioni sociali in atto, per i lavoratori interni della categoria corrispondente o affine, per effetto di disposizioni legislative o di contratti collettivi, sono estese ai lavoratori a domicilio. A detti lavoratori spetterà un trattamento previdenziale non inferiore a quello minimo stabilito per i lavoratori dell'industria in genere, compresa l'assistenza malattia ai familiari e gli assegni familiari.

Le contribuzioni relative sono poste a carico degli imprenditori e dei lavoratori secondo le norme legislative in materia.

Il Ministero del lavoro provvederà entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a predisporre le norme per l'applicazione della parte relativa al primo comma del presente articolo.

In caso di mancato adempimento valgono le disposizioni di cui all'articolo 2116 del Codice civile ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Tutte le assicurazioni sociali in atto, delle quali per legge o per contratto collettivo usufruiscono i lavoratori interni della stessa industria, dovranno essere estese ai lavoratori a domicilio.

Ai lavoratori addetti a lavorazioni che in precedenza normalmente venivano fatte a domicilio, ovvero quando l'occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore, saranno applicate le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la maternità e l'assicurazione contro le malattie limitatamente all'assistenza sanitaria, come disposto dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi di lavoro e con l'osservanza delle modalità ivi previste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione di cui all'articolo 16, determinerà con proprio decreto le lavorazioni di cui al presente articolo ».

Gli onorevoli Maglietta e Bettoli propongono di ripristinare il testo approvato dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

« La vigilanza sull'esecuzione della presente legge nonché sull'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma di tutela è affidata agli Ispettorati del lavoro secondo le norme delle vigenti leggi, con la cooperazione dei membri della Commissione provinciale di cui all'articolo 3, comma b) limitatamente ai rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

«La vigilanza sull'esecuzione della presente legge è affidata all'Ispettorato del lavoro, secondo le norme delle vigenti leggi».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

« Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con l'amemnda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e su ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile ».

La X Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il committente di lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni della presente legge sarà punito con l'ammenda da lire 2.000 a 5.000 per ogni lavorante a domicilio assunto e per ogni giornata di lavoro prestato, pena raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi più gravi l'imprenditore potrà essere cancellato dal Registro di cui all'articolo 2 della presente legge. Rientra fra questi casi l'impiego di mediatori o intermediari.

Restano, in ogni caso, salve le penalità comminate per le infrazioni alle norme delle leggi e dei regolamenti sulle assicurazioni, sulla tutela delle lavoratrici madri, sul collocamento e ad ogni altra norma legale di tutela dei lavoratori se ed in quanto applicabile ».

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 16 non è stato modificato.

MAGLIETTA. Ho chiesto la parola per dichiarazione di voto. Premetto che esprimerò giudizi politici a nome della mia parte. La

legge che va sotto il nome « Tutela del lavoro a domicilio » ci viene restituita dal Senato con alcune sostanziali modifiche apportate all'elaboratissimo testo approvato dalla nostra Commissione. Noi abbiamo il dovere di rilevare le responsabilità dei senatori della maggioranza democristiana per avere peggiorato il testo a danno dei lavoratori e per avere cocciutamente resistito al cortese tentativo da noi fatto di limitare le correzioni solo ad una parte di esso. Da questa precisazione consegue l'impegno, da parte nostra, di non considerare chiusa la partita, ma di continuare a batterci ancora fortemente sul terreno sindacale e politico.

Il testo da noi approvato, dopo di avere fissato le caratteristiche del lavorante a domicilio e del committente, istituiva una Commissione per la cura del « registro dei committenti », secondo criteri obiettivi ed assolutamente onesti, a tutela dei lavoratori ed a garanzia degli imprenditori corretti; tra l'altro essa aveva il compito di « valutare » se fossero esistite da parte degli imprenditori garanzie sufficienti di osservanza delle disposizioni legislative e contrattuali relative al lavoro a domicilio.

Con l'articolo 3 si imponeva di respingere la iscrizione a tale registro qualora i lavoratori non risultassero tutelati da un accordo sindacale, nel quale caso la commissione stessa avrebbe potuto « subordinare l'autorizzazione alla stipula dell'accordo medesimo » che comportasse « la approvazione di almeno delle retribuzioni minime previste dagli accordi sindacali provinciali ».

Tutto questo è stato soppresso dai senatori democristiani e con ciò viene dimostrata chiaramente l'origine padronale delle preoccupazioni.

Altro punto che riteniamo di dovere segnalare è quello tendente a violare (articolo 8) le disposizioni sul collocamento, al solo scopo di consentire ai padroni di assumere chi loro conviene, senza alcun vincolo e senza alcun controllo.

Non c'è modifica, come si vede, che non peggiori la situazione. Ma, fra tutte, la più grave è quella che deforma completamente l'articolo 13, nel quale i senatori democristiani e di destra, fingendo di favorire alcuni lavoratori, peggiorano la condizione della maggior parte dei lavoratori a domicilio delle tradizionali regioni dove questo lavoro si pratica. Si vuol limitare l'assistenza per le malattie e privare questi lavoratori degli assegni familiari, ad esclusivo vantaggio dei padroni. E la giustificazione equivoca che si adduce è

quella di voler favorire i casi in cui la « occupazione a domicilio abbia carattere complementare ed accessorio rispetto alla normale attività esercitata dal lavoratore ».

Chiunque abbia pratica sindacale conosce il senso di queste parole e l'ibrido equivoco che esse contengono, perché creano una specie di lavoratore « a mezzadria » al solo scopo di scaricare i padroni di una parte degli oneri e di aiutarli a tenere bassi i salari.

Con queste deformazioni la legge perde una parte notevole della sua organicità e concretezza. Noi parlamentari comunisti, d'intesa con i nostri senatori, abbiamo ritenuto che fosse nostro dovere di insistere per realizzare un testo senza equivoche formulazioni e senza sostanziali concessioni ai padroni più disonesti.

Colleghi della democrazia cristiana, il rifiuto dei vostri senatori di concordare, con noi, gli emendamenti, ed il vostro voto contrario, ci impongono il dovere di dire quanto segue a giustificazione ed a spiegazione del nostro voto. Il nostro voto favorevole è rivolto alla categoria interessata, non al testo che ci viene imposto, perché ci impegnamo a sottoporre, alla più breve scadenza, una modifica dello stesso e perché ci impegnamo di imporre, nelle varie province, con i fatti, un miglioramento. Il nostro è quindi, un voto di lotta sindacale e politica.

Daremo il voto favorevole alla legge, ma dichiariamo che questa legge, peggiorata dai senatori democristiani, calpesta anche le conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta.

Protestiamo, infine, colleghi della maggioranza, contro il metodo invalso di approvare alla Camera quello che poi si bocchia al Senato o si deforma. Il mio compito non è quello di dare un giudizio, bensì quello di constatare che si è fatto ciò che in termini politici si chiama doppio gioco, a danno dei lavoratori.

Il nostro voto è, quindi, anche condanna di questa riprovevole politica.

BETTOLI. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, mi associo alle parole del collega onorevole Maglietta. La situazione in cui oggi ci troviamo è veramente triste. Si può ben dire che, oggi, si sta varando un provvedimento completamente insoddisfacente, un provvedimento che rappresenta per i deputati componenti della XI Commissione Lavoro un vero boccone amaro da inghiottire. Tanto più amaro se si pensa al testo originario che tutti insieme avevamo elaborato, il quale teneva debitamente conto dell'interesse dei lavoratori a domicilio,

e rappresentava la moralizzazione di tale settore di lavoro, perché immetteva finalmente datori di lavoro e lavoratori nell'ingranaggio del processo produttivo ed economico della Nazione, con una posizione ben chiara e dignitosa, tutelata nel migliore dei modi da precise e democratiche norme.

Oggi noi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che il Senato ci ha rimandato mutilato, e che rappresenta un vero regresso nei confronti del testo approvato l'anno scorso per il settore di cui ci stiamo occupando e che con tanta buona volontà avevamo inteso risolvere. La responsabilità di ciò grava sulla parte democristiana del Senato, ma anche sul Governo che non ha saputo imporsi nei confronti della sua maggioranza perché fossero rispettate le conquiste indispensabili che ci eravamo prefissi di raggiungere.

Il disprezzo manifestato da una parte dei senatori democristiani, soprattutto nei confronti dei due commi dell'articolo 3 del provvedimento, riguardanti le organizzazioni sindacali, è addirittura incredibile. Con la soppressione dei due commi predetti, i senatori democristiani hanno dimostrato di non tenere in nessun conto il compito rivestito dal sindacato nella Nazione, compito non solo importante, ma addirittura indispensabile per il buon andamento dell'attività sociale, economica e politica del nostro Paese.

Noi dobbiamo constatare amaramente che coloro che si sono resi responsabili della trasformazione del provvedimento in esame, non hanno considerato assolutamente le esigenze dei lavoratori a domicilio, di questa povera gente indifesa, favorendo così moltissimo i committenti di tale lavoro che sono, per la maggior parte, degli autentici sfruttatori, paragonabili, nel loro genere, ai gerenti delle case chiuse.

La sensibilità sociale venuta meno ai senatori della maggioranza nel modificare la sostanza del testo del provvedimento approvato dalla nostra Commissione, costituisce un fatto grave e deprecabile. Ciò nonostante, poiché il progetto di legge contiene ancora alcuni elementi almeno positivi, noi vogliamo sperare che nella sua applicazione il Governo abbia tanto buon senso da tenere conto di quello che era lo spirito del legislatore, affinché la legge stessa venga attuata nella forma migliore possibile. Per tale speranza, anche se con amarezza, noi dichiariamo che voteremo in favore della proposta di legge per la tutela del lavoro a domicilio.

ZACCAGNINI. Credo sia doveroso al termine di questo notevole e lungo lavoro, chia-

rire la nostra posizione, e, per farlo, non devo ribadire i concetti già espressi dal relatore e riaffermati dal Governo. Anzitutto, non dobbiamo dimenticare che la materia sulla quale abbiamo tentato di legiferare, è quanto mai varia e complessa, come del resto appare evidente dalle stesse conclusioni della speciale Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro, lavoro che presenta aspetti diversi da zona a zona da provincia a provincia. Con il testo approvato dalla nostra Commissione, noi avevamo inteso fissare alcuni punti fondamentali per la regolamentazione di tale lavoro, tuttavia, noi stessi ritenevamo che il nostro testo non fosse perfetto, tanto è vero che alcuni fra noi ebbero a manifestare perplessità e preoccupazioni. Oggi, però, di fronte alle dichiarazioni fatte dagli onorevoli Maglietta e Bettoli, è bene esaminare obiettivamente la realtà.

E troppo facile e comodo assumere certe posizioni. A me sembra invece molto più giusto e logico tirare le somme e fare le conclusioni. Il testo approvato dal Senato non è poi così reazionario come si vuol sostenere, tanto è vero che gli stessi suoi denigratori dichiarano, infine, di accettarlo. Non vedo come si possono prendere posizioni di critica così spinta, da arrivare a parlare di doppio gioco fra la parte democristiana del Senato e della Camera.

È chiaro che i nostri colleghi del Senato hanno esaminato il problema da un punto di vista diverso dal nostro, ma tutti, comunque, abbiano avuto un'unica preoccupazione, quella di dare, con la legge, al settore di lavoro interessato, una sistemazione la più realistica possibile; una sistemazione, diciamo così, iniziale, che serva a tracciare le linee maestre sulle quali in seguito ordinare più organicamente e completamente la materia.

Non si può quindi parlare di doppio gioco, né tanto meno si possono fare le insinuazioni che sono state fatte, insinuazioni talmente basse da non potersi prendere in considerazione. Per comodità polemica si assume la posizione di paladini oltranzisti di questa materia, ciononostante, nessuno può negare che la legge che stiamo varando incomincia ad inquadrare efficacemente il settore del lavoro a domicilio. Viene infatti stabilita una certa parte di attivismo sindacale, sono previste delle Commissioni che costituiscono il fulcro stesso della legge, sono fissate le rappresentanze dei lavoratori in seno a dette Commissioni, tutte disposizioni e istituzioni di indubbio valore pratico e di progresso che nessuno, che agisca in buona fede, può ignorare.

Noi voteremo perciò questa legge con animo sereno perché siamo convinti che è una buona legge, perché siamo certi di rendere un buon servizio ai lavoratori a domicilio, lieti se in seguito si potrà fare ancora meglio alla luce della prima esperienza. Come è avvenuto per altre leggi nel campo del lavoro, ultima in ordine di tempo quella sull'apprendistato, noi abbiamo cercato di tutelare nel modo migliore la categoria dei lavoratori interessata, salvo vedere poi, nell'applicazione pratica del provvedimento gli eventuali aspetti da perfezionare e le lacune da colmare. Con onestà ci siamo adoperati a questo scopo, certi oltre tutto di non avere nulla da imparare da alcuno. Noi siamo consapevoli di aver fatto un altro passo avanti nel campo del lavoro umano, sia dal punto di vista sociale che da quello politico.

CALVI. Può essere comodo trincerarsi nella polemica, non mi sembra, tuttavia, che la realtà si adegui fedelmente ad essa. Ammesso per ipotesi che il progetto di legge che ci accingiamo a votare rappresenti un vero regresso e che sia lecito e giusto paragonare i datori di lavoro di questa categoria ai tenutari di case chiuse, è chiaro che un provvedimento del genere non dovrebbe riscuotere alcuna approvazione. Invece, coloro che hanno fatto certe osservazioni, hanno dichiarato anche di accettarlo. A me personalmente, dopo quanto è stato detto dall'onorevole Zaccagnini, non rimane che dichiarare che voteremo a favore di questa legge perché siamo convinti che essa recherà un effettivo miglioramento alla categoria dei lavoratori a domicilio. Nello stesso tempo esprimo l'augurio che in avvenire, sulla base della pratica esperienza, si possa fare ancora di meglio.

NOCE TERESA. Non desidero ripetere quello che hanno detto gli onorevoli colleghi della mia parte, però sono anch'io del parere che c'è stato il doppio gioco, confermato del resto dal vostro atteggiamento. Infatti, mentre in un primo tempo vi eravate dichiarati favorevoli al testo approvato dalla nostra Commissione, avete poi accettato il ricatto fatto dal Senato, respingendo due emendamenti fondamentali da noi proposti al testo della X Commissione del Senato. Noi pertanto voteremo a favore di questa legge, che riteniamo imperfetta, solo perché essa rappresenta un passo avanti verso la soluzione di una situazione anomala esistente in questo particolare settore del mondo del lavoro.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo respingo nel modo più reciso e deciso

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

l'insinuazione di inserimento in una pretesa manovra di doppiogiochismo. L'intervento del Governo nella elaborazione della legge è stato di piena collaborazione sia sul piano tecnico che su quello politico. Il testo approvato dalla X Commissione del Senato è scaturito da una ampia discussione e da una valutazione responsabilmente fatta dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro. (Approvato dal Senato). (3514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasformazione e riordinamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro ».

VENEGONI. Dopo la seduta del 20 febbraio scorso, durante la quale iniziammo la discussione di questo disegno di legge, ho avuto modo di prendere contatti personali con il relatore, onorevole Rubinacci, allo scopo di trovare un accordo che salvaguardasse le rappresentanze democratiche dei mutilati e invalidi del lavoro negli organi centrali e periferici della loro Associazione. L'onorevole Rubinacci, così almeno mi è sembrato, si dimostrò favorevole a prendere in considerazione una proposta di tal genere. Questa mattina, però, prima dell'inizio della presente seduta, ho appreso come il Ministro Gui abbia espresso in proposito parere nettamente contrario. Ebbene, io dichiaro che, ove non si riesca a trovare una base di compromesso fra le opposte tendenze, la nostra parte è decisa a chiedere la rimessione in Aula del disegno di legge.

Le nostre proposte sono queste: ridurre da quattro a due i rappresentanti dei vari ministeri in seno al Consiglio centrale e portare a otto il numero dei rappresentanti della categoria in seno allo stesso Comitato centrale; escludere dai Consigli provinciali il rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ed il funzionario dell'Ispettorato del lavoro, e portare da cinque a sette il numero dei rappresentanti della categoria in seno agli stessi Consigli provinciali; procedere alla nomina del presidente dell'Associazione con le modalità indicate, ma su indicazione dell'Associazione stessa.

RUBINACCI, *Relatore*. Se noi ci troviamo di fronte ad una situazione, permette-

temi l'espressione, vergine, nella quale cioè, per la prima volta dovessimo affrontare il problema della regolamentazione dei rapporti associativi per i mutilati e gli invalidi del lavoro, e dell'assistenza da concedere agli stessi, è chiaro, in tal caso, che cominceremmo col riconoscere alla categoria che ci interessa il principio della libertà di associazione e quindi, il pieno diritto alla costituzione di una o più associazioni di categoria. Nello stesso tempo, prenderemmo delle misure atte a provvedere all'assistenza dei mutilati ed invalidi del lavoro, creando apposito organismo, uniformandoci a quanto è stato realizzato in favore di altre categorie similari, quali l'Opera pensionati d'Italia, l'Opera combattenti, l'Opera mutilati ed invalidi di guerra. Ma, nell'esaminare il presente disegno di legge, noi ci troviamo di fronte ad una situazione già in atto, frutto di una serie di anteriori iniziative; già esiste una Associazione, che ha avuto vita autonoma, ma per la quale, ad un certo momento, è stato necessario istituire una gestione commissariale, che si prolunga ormai da parecchi anni: ciò è stato necessario, in quanto che i mezzi di cui questa Associazione dispone sono assolutamente inadeguati alle sue necessità.

Il principio della libertà di associazione è tale che noi non intendiamo assolutamente comprometterlo. Anche i mutilati e gli invalidi del lavoro devono essere liberi, pertanto, di costituire delle associazioni, purché, però, queste associazioni siano in condizioni di mantenersi. Questo è infatti il punto base sul quale richiamo particolarmente l'attenzione della Commissione. La categoria di cui ci stiamo occupando è senza dubbio povera, perché costituita da persone segnate nel fisico, con particolari problemi, anche di ordine familiare, persone che, evidentemente, non dispongono di mezzi atti a finanziare le loro associazioni. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che se è vero che il disegno di legge palesa una fine assistenziale, rivela anche, diciamo pure, il tentativo di far sì che l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro possa vivere e reggersi attraverso interventi finanziari esterni. In effetti, una Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro che cosa può proporsi? Ovviamente, deve esistere in essa una attività generica intesa alla tutela della categoria, con le connesse attività di propaganda e di incitamento, al fine di migliorare il regime delle rendite. Ma, a parte ciò, l'Associazione deve praticamente guardare verso un duplice obiettivo: da una parte, il lavoro e la possibilità di inseri-

mento dei suoi associati nell'attività lavorativa, e questo, evidentemente, non può conseguirsi se non attraverso la strada del collocamento e con l'ausilio di tutte le diverse iniziative tendenti alla riabilitazione dei minorati fisici; dall'altra, invece, la concessione dell'assistenza ai bisognosi, assistenza che deve essere non soltanto di ordine materiale, ma anche morale.

Stante, dunque, la situazione da me descritta, di una Associazione che ha difficoltà ad adempiere i propri compiti istituzionali, i quali, ripeto, si traducono in particolare nel collocamento al lavoro, nella riabilitazione professionale e nell'assistenza, io penso che il sorgere di una nuova Opera che assorbisse in tutto o in parte i compiti accennati, non potrebbero fare altro che provocare un maggior decadimento della Associazione stessa. Gruppetti di mutilati ed invalidi del lavoro potranno riunirsi sotto una bandiera o l'altra per il conseguimento di fini che potranno più o meno coincidere con gli interessi della categoria, ma è certo comunque, che l'Associazione, con la creazione di un'Opera, verrebbe ad essere privata di gran parte della sua efficienza amministrativa e organizzativa.

Ecco perché dunque, si è arrivati alla formula a suo tempo adottata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposta ad ampio dibattito nella discussione al Senato della Repubblica. Ci si è mossi su un terreno realistico, si è detto che, anche se è vero che ci sono delle funzioni di collocamento, di riabilitazione professionale e di assistenza, che dovrebbero indurre alla creazione di un'apposita Opera, dato che esiste già una Associazione che si occupa di queste cose, è bene continuare a servirsi di essa. Ma, evidentemente, se si pone in essere un intervento pubblico per il finanziamento, è chiaro che l'Associazione deve diventare un ente di diritto pubblico. Tale definizione è di grande importanza, non solo ai fini particolari del presente disegno di legge, ma anche agli effetti della valorizzazione della categoria interessata.

Evidentemente, i compiti da assolvere diventano anche essi di interesse pubblico e generale, e di ciò occorre tenere debito conto ai fini della composizione degli organi dell'Associazione stessa. Il disegno di legge adempie a queste nuove necessità, bisogna onestamente riconoscerlo, senza tuttavia sovrapporre una volontà estranea, per così dire alla categoria. Infatti, dovunque, sia negli organi centrali che periferici, anche se in misura non troppo estesa, la categoria interessata è sempre pre-

sente, ed in maggioranza, attraverso i suoi rappresentanti.

A questo punto, desidero ricordare come nella seduta precedente si sia discusso piuttosto a lungo sul ruolo effettivo che l'Associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro riveste in materia di collocamento. Mi pare che le informazioni date in detta seduta non siano state del tutto esatte, quando tendevano a sminuire tale funzione dell'Associazione, affermando che essa partecipa soltanto ad una Commissione è senz'altro vero, ma è anche vero che essa compone il ruolo dei suoi assistiti e quindi funziona direttamente da ufficio di collocamento.

Chiusa tale parentesi, che ho aperto soltanto per l'esattezza dei dati di fatto su cui dobbiamo discutere, sento il dovere di confermare il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dal Senato. Sento anche il dovere di rilevare l'esigenza urgente che questo disegno di legge venga approvato prima del termine della presente legislatura. La non approvazione o la rimessione in Aula del provvedimento, come pure l'introduzione di modifiche da parte nostra, senza la minima garanzia che le stesse possano essere approvate anche dal Senato, non potrebbe che significare il fallimento dei fini che vogliamo conseguire. La gestione commissariale dell'Associazione perdurerebbe ancora per molto tempo a danno delle esigenze democratiche e di autogoverno dell'Associazione stessa. Senza contare la situazione precaria in cui essa continuerebbe a dibattersi, causa la scarsità di mezzi finanziari a sua disposizione, per cui non potrebbe assolutamente assolvere i suoi compiti.

È esatto che io abbia avuto dei contatti con l'onorevole Venegoni, e che mi sia trovato di fronte alla minaccia di richiesta della rimessione in Aula del provvedimento, e quindi del suo insabbiamento. L'onorevole Venegoni si è preoccupato soprattutto della composizione degli organi dell'Associazione; io, tuttavia, confermo la mia impressione che tale problema non abbia una grande importanza dal punto di vista della categoria, perché effettivamente, la rappresentanza dei mutilati e degli invalidi del lavoro è in maggioranza sia negli organi provinciali che in quelli nazionali, ma che ci sia la preoccupazione delle maggioranze possibili nell'ambito degli stessi mutilati ed invalidi del lavoro, tenuto conto della presenza di altri elementi. Quindi, si tratta di preoccupazioni, del resto legittime, di eventuali gruppi piuttosto che della preoccupazione della stessa categoria considerata nel suo insieme.

Tanto più che poi sappiamo che la presenza di alcuni elementi estranei non è tale da pesare molto, in quanto il più delle volte questi si limitano a svolgere, in certo modo, funzioni di collegamento.

Devo anzi dirvi, per la verità, che sono piuttosto perplesso di fronte alla proposta di eliminare alcune di queste rappresentanze, le quali — intendiamoci bene — non rispondono solo alla necessità per l'amministrazione statale di avere una certa garanzia per quello che può essere l'andamento dell'Associazione, ma rappresentano anche una specie di ponte tra l'Associazione mutilati e invalidi del lavoro ed alcune amministrazioni che potrebbero utilmente facilitare l'attività dell'Associazione stessa. Io non discuto nemmeno del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la cui presenza è assolutamente ovvia. Ma la rappresentanza del Ministero del tesoro può rispondere a questa necessità di garanzia per il buon andamento amministrativo, così come la rappresentanza dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni è assolutamente utile, anzi indispensabile non solo perché si tratta dell'Istituto finanziatore, ma anche perché è l'Istituto che può indirizzare la sua attività in materia di riabilitazione professionale tenendo conto dei suggerimenti, degli impulsi che gli possono venire dall'Associazione. L'Istituto ha, quindi, la necessità di continui contatti, come del resto, tale necessità sussiste anche per i mutilati e invalidi del lavoro.

Per quanto riguarda, poi, il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, mi pare che la sua presenza sia giustificata dalla esigenza riconosciuta che l'attività dell'Associazione, tenendo conto di quelli che sono i suoi compiti, si indirizzi anche verso l'educazione e l'istruzione professionale dei figli degli invalidi e mutilati del lavoro.

Quanto al rappresentante del Ministero dell'interno, non vedo in questo caso tale dicastero come organo di polizia, bensì come l'organo che si occupa dell'assistenza pubblica, con la conseguente possibilità di far partecipare, al centro ma soprattutto alla periferia, i mutilati ed invalidi del lavoro a tutta una serie di provvidenze come: il soccorso invernale, i contributi dell'E.C.A. e così via. E noi sappiamo che specie alla periferia le varie sedi provinciali dell'Associazione molto riescono ad ottenere in questo senso. Tanto più che l'intervento del prefetto alla periferia può essere utile anche per risolvere i problemi inerenti al collocamento dei mutilati, alla loro

assunzione da parte delle aziende, e via di seguito.

Comunque, non avrei alcuna difficoltà, così come credo non l'abbia alcuno di noi, a stabilire un aumento del numero dei componenti di questi comitati, sia di quello centrale che di quelli periferici, perché gli eletti da parte dei mutilati ed invalidi possano essere, anziché cinque, sei o sette. Questo, evidentemente, non pregiudicherebbe nulla, ma rappresenterebbe una prova di fiducia che daremmo alla categoria. Quindi, vi dichiaro che personalmente sono favorevole a questo allargamento di una o due unità dei mutilati ed invalidi del lavoro da eleggersi sia nei consigli provinciali, sia nel comitato centrale.

Subordino, però, rigidamente questa propensione alla condizione, a cui ho già accennato in principio, alla condizione, cioè, che la legge possa essere approvata prima della fine di questa legislatura, riferendomi ai gravi inconvenienti che deriverebbero dalla mancata approvazione della legge, inconvenienti che ho già illustrato. Pertanto, per mantenere il parere favorevole a queste modifiche, da una parte dovrei sentire escluso nella maniera più tassativa il rinvio della legge in aula, perché evidentemente questo basterebbe per seppellirla definitivamente; dall'altra dovrei sentire dal ministro del lavoro, data la conoscenza che egli ha del sovraccarico di lavoro legislativo del Senato, se vi è una seria possibilità che, approvando questa legge con qualche lieve ritocco nella seduta odierna, si possa poi farla approvare anche dall'altro ramo del Parlamento, direi entro la prossima settimana.

Per la verità, non penso, invece, che sia opportuno introdurre una modifica per quanto riguarda la nomina del presidente. Qui bisogna chiarire. Una delle due. o si dice che il presidente è nominato dal Governo, o si dice che è eletto dal Consiglio nazionale. Faccio rilevare che già il Senato ha introdotto una disposizione di grandissimo valore, stabilendo che, pur nominato dal Governo, il presidente deve appartenere alla categoria dei mutilati ed invalidi di lavoro. Quindi abbiamo già una certa garanzia. Ma se dovessimo dire, come è proposto dall'onorevole Venegoni, che il presidente è nominato dal Governo su una terna proposta dal Consiglio nazionale, creeremmo a mio avviso una situazione assolutamente artificiosa, perché sappiamo bene come si fanno le terne: sono sempre congegnate in modo che uno debba essere necessariamente il prescelto. Sarei quindi contrario a questo ibridismo; e poiché ritengo che, data la natura assistenziale di questo ente, noi ci dobbiamo all-

neare al regime vigente sia per gli enti previdenziali, sia per gli enti assistenziali — tipo « Eanoli » od opera pensionati d'Italia — sia per quelli propri di altre categorie — come l'Opera mutilati d'Italia e l'Opera combattenti — propongo che sia mantenuta la disposizione del primo comma dell'articolo 7.

In conclusione, la legge deve essere assolutamente approvata in questa legislatura, altrimenti, restando in vita il regime commissariale, sarebbero assolutamente frustrati tutti gli intenti di democrazia, sarebbero pregiudicati la vita ed il funzionamento dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, e si finirebbe in definitiva con il pregiudicare gravemente e per lungo tempo anche la possibilità di assistenza per gli invalidi e mutilati del lavoro.

Una volta affermata questa esigenza, io domando al Ministro se un eventuale ritocco limitato all'aumento di due unità dei componenti dei consigli provinciali e del Consiglio nazionale possa esporre la legge, per la necessità di tornare al Senato, al pericolo di non poter entrare in vigore prima della conclusione della legislatura.

PESSI. Vorrei domandare un chiarimento al relatore. Se ho ben capito, egli sarebbe preoccupato del fatto che la legge, dovendo tornare al Senato se modificata, non possa essere varata entro questa legislatura. Però nella sostanza egli sarebbe d'accordo sugli emendamenti volti a modificare la rappresentanza ed anche il sistema di nomina del presidente.

RUBINACCI, *Relatore*. Non sono d'accordo sulla modifica del sistema di nomina del presidente, sono invece d'accordo su quella relativa al numero degli eletti, subordinatamente alla sicurezza che la legge passi in tempo al Senato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Già l'altra volta intervenendo nella discussione ho esposto il punto di vista del Governo; la mia replica potrà perciò essere più breve. Sono anche lieto della presenza dell'onorevole Vigorelli che ha presentato il disegno di legge che mi appresto a difendere alla Camera, così come l'ho difeso al Senato.

Già il relatore ne ha richiamato la posizione, ed io condivido l'impostazione da lui data. Il Governo non ha ritenuto, nel caso dei mutilati ed invalidi del lavoro, che potesse essere approvato lo schema tradizionale che distingue tra associazione ed opera, così come avviene per tutte le altre categorie: associazione libera, opera i cui organi sono invece

di nomina statale trattandosi di un ente di diritto pubblico. Ha ritenuto invece che, al punto in cui era arrivato lo sviluppo della categoria, convenisse conservare l'associazione riconoscendola come ente di diritto pubblico, cercando di conciliare la natura di ente di diritto pubblico con tutto quanto poteva derivare dall'accettazione del principio associativo.

Credo che questa impostazione, come ha detto il relatore, sia realistica e debba essere difesa. In ultima analisi, se ho ben capito gli interventi che abbiamo ascoltato l'altra volta, anche da parte dei rappresentanti dell'opposizione si è convenuto sulla necessità di conciliare i due principi, e quindi sull'opportunità di non disfare l'associazione quale oggi essa è per creare da una parte l'opera e dall'altra l'associazione.

Senonché, attraverso gli interventi e poi in particolare attraverso gli emendamenti che sono stati presentati, mentre si riconosce in teoria la figura dell'ente di diritto pubblico, si tende in pratica a togliere questa figura all'associazione. Perché, onorevoli colleghi, questo è il punto sostanziale: si deve decidere se all'associazione debba essere dato o meno il carattere di ente di diritto pubblico. Quando si è deciso su ciò, e, in ipotesi, si è deciso favorevolmente, ne derivano delle conseguenze che non si possono rifiutare. Quando un ente è di diritto pubblico, entra cioè nel regime degli enti parastatali che esercitano delle funzioni delegate dallo Stato, deve necessariamente presentare alcuni requisiti che mettano lo Stato nella condizione di fare esercitare all'ente quelle determinate competenze che gli vengono attribuite. Per cui dico subito che, proprio perché è stato posto questo principio dell'ente di diritto pubblico, non posso accettare — e convergo con il relatore — la modifica per quanto riguarda la nomina del presidente. Si noti che per gli altri enti di diritto pubblico che hanno poteri analoghi — mi riferisco alle varie opere, da quella dei pensionati a quella degli invalidi di guerra — tutto il consiglio è nominato dal Governo. Qui invece ci si è ridotti a stabilire la nomina governativa per il solo presidente. Ma non è accettabile che quest'ultima riserva della qualifica di ente di diritto pubblico possa essere abbandonata. La nomina non può essere la nomina del notaio: cioè un altro nomina e il Governo vi mette solo la sua firma. Deve essere una nomina vera e propria, per modo che il Governo, pur nell'ambito della categoria dei mutilati ed invalidi, possa scegliere il presidente di suo gradimento.

Nel testo originario presentato dal Ministero del lavoro i poteri del Governo nella nomina del consiglio centrale erano molto più ampi. Siccome il Governo ed il Senato si sono resi conto della necessità di tenere conto per quanto possibile della esigenza di rappresentatività della categoria, questi poteri sono stati ristretti. Ma togliere anche il potere della nomina del presidente significherebbe avere la sola facciata dell'ente di diritto pubblico senza averne minimamente la sostanza. Pertanto, se non vogliamo approvare delle norme che non hanno un minimo di logica e di coerenza legislativa e giuridica, questo emendamento non può essere accettato.

Non ritorno su altri chiarimenti particolari che sono stati dati dal relatore, per esempio quello sulla competenza del collocamento. Dirò che mentre il testo originario del Governo attribuiva alla associazione il versamento obbligatorio da parte dell'« Inail » dello 0,10 per cento di tutti i contributi percepiti, il Senato ha portato questa aliquota allo 0,30, aumentando quindi le competenze di questo ente e quindi rendendo ulteriormente necessaria la presenza e la possibilità di controllo da parte dello Stato.

È stata fatta anche un'altra osservazione, e cioè che con questa associazione si ammetterebbero come soci e come elettori soltanto coloro che hanno superato il 30 per cento di invalidità. Ciò non è vero. L'articolo 9 si riferisce non all'elettorato attivo ma a quello passivo, cioè, come afferma l'articolo 3, tutti coloro che sono mutilati e invalidi secondo le leggi vigenti sono assistiti e sono elettori dell'associazione, mentre i dirigenti possono essere scelti tra coloro che hanno una invalidità superiore al 30 per cento.

Come è stato giustamente esposto dalla relazione dell'ex ministro Vigorelli al testo del disegno di legge presentato al Senato, la ragione del disegno di legge è proprio questa: « L'associazione, proprio per la struttura inerente alla sua natura giuridica, rivolge la sua attività ad una quota parte dei mutilati — i soci — rimanendo esclusi dalla sfera dell'attività assistenziale e dalla partecipazione alla vita del sodalizio tutti gli altri appartenenti alla categoria. Fra questi sono da comprendere, sia coloro che per motivi vari non hanno ritenuto di associarsi, ovvero non hanno potuto, per incapacità di sostenere il pagamento delle pur limitate quote associative, ovvero perché soggetti di un grado di menomazione inferiore al 50 per cento, previsto come limite minimo di associabilità dallo statuto stesso ». Così è scritto nella relazione che

accompagnava il disegno di legge presentato al Senato dall'onorevole Vigorelli.

Quindi, uno degli scopi della legge in discussione è proprio quello di riformare lo statuto dell'associazione e di ammettere a beneficiare dell'associazione tutti i mutilati e invalidi del lavoro.

Per quanto riguarda la posizione che ho assunto nell'altra seduta, ribadisco la tesi del Governo favorevole alla approvazione del disegno di legge così come è stato elaborato dal Senato.

Questa opinione ritengo che sia condivisa per considerazioni varie (non sono in grado di fare statistiche di maggioranza o di minoranza) da molti mutilati ed invalidi che in questi giorni hanno espresso il loro parere favorevole e il desiderio che si giunga alla approvazione del disegno di legge. Naturalmente ve ne possono essere altri che hanno una opinione diversa.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi alla composizione degli organi — escluso quello relativo al presidente che mi sembra assolutamente inconciliabile con la natura di ente di diritto pubblico dell'associazione — per quanto riguarda la composizione, cioè, dei consigli centrale e provinciali, debbo dire che una ragione obbiettiva, nell'interesse della categoria, per questi emendamenti, non c'è, perché sia nei consigli provinciali che nel consiglio centrale la maggioranza dei componenti sono membri della categoria eletti dalla categoria. Quindi, si può affermare che è stato fatto il massimo come sforzo di rappresentatività della categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro. Si capisce che per la categoria stessa può esprimere vari orientamenti e varie preferenze e che ci si voglia preoccupare di assicurare la vittoria di questo o di quell'orientamento. Ma questo è un problema che non riguarda la natura di un ente di diritto pubblico, il quale deve preoccuparsi che tutti i componenti della categoria siano assistiti, rappresentati e difesi. Addirittura a questi componenti si dà dovunque la maggioranza negli organi eletti, il che è cosa unica nelle organizzazioni di questo tipo, che non ha riscontro né nella associazione dei ciechi, né in quella degli invalidi di guerra, né in quella dei pensionati, né in quella degli orfani di guerra, né in quella dei combattenti, insomma in nessuna delle associazioni analoghe. In questo caso ciò è stato fatto proprio per il desiderio di conciliare le due diverse esigenze. Quindi, non trovo una ragione per questi emendamenti. Comunque, non sono in grado di dare alcuna assicurazione che, se il prov-

vedimento sarà rinviato al Senato, questo sarà del medesimo parere della Camera e farà in tempo ad approvarlo prima della fine della legislatura. Su questo punto non mi sento di assumere nessuna responsabilità. Il modo con il quale mi è stato posto questo quesito fa proprio cenno ad una mia personale responsabilità. Infatti, il relatore mi ha chiesto se il ministro è in grado di dire che il Senato o la Commissione del Senato possano approvare in tempo il provvedimento eventualmente emendato dalla Camera.

RUBINACCI, *Relatore*. Ho domandato questo perché il ministro conosce più di noi il sovraccarico di lavoro del Senato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Una risposta favorevole in questo senso coinvolgerebbe una mia personale previsione sull'andamento delle cose. Da quello che risulta dalla vita della Commissione del Senato che, come giustamente ha rilevato il relatore, io debbo seguire, posso affermare che non sono molto propenso a credere che vi sia tempo a disposizione. Sarà sufficiente ricordare che alcuni provvedimenti già approvati dalla nostra Commissione e trasmessi al Senato (previdenza dei pescatori, previdenza delle ostetriche, ecc.) non sono ancora stati approvati dalla Commissione del Senato. Questo, evidentemente, perché vi sono degli adempimenti che debbono essere osservati, in quanto sia per la legge sulla previdenza dei pescatori come per quella sulla previdenza delle ostetriche occorre il parere della Commissione finanze e tesoro. Quindi la Commissione lavoro del Senato è già gravata, per lo meno, da questi altri provvedimenti. Che cosa possa succedere se rimandiamo al Senato anche questo non sono in grado di prevedere, perché non faccio il mestiere del profeta. Per parte mia però consiglieri di non rinviare il provvedimento al Senato sia perché non vedo la ragione degli emendamenti proposti, sia perché il rischio che si corre è veramente molto grave.

Crede che la legge, approvata nel testo del Senato, possa rappresentare un compromesso già apprezzabile e comunque che rappresenti quanto di meglio nelle presenti circostanze di limitatezza di tempo noi siamo in condizioni di fare. Vorrei, quindi, pregare la Commissione, ed in particolare i colleghi che hanno presentato gli emendamenti, di voler benevolmente tenere in considerazione anche questi argomenti per vedere se possiamo arrivare all'approvazione del provvedimento che ha già avuto una lunga storia e quindi farlo diventare legge operante.

In seguito se sarà il caso, avremo eventualmente la possibilità di perfezionarlo. Credo che correre il rischio di cui sopra ho detto sia pericoloso.

DI MAURO. L'onorevole Ministro ha posto la questione; questa associazione può essere riconosciuta ente di diritto pubblico oppure no? Vorrei porre al Ministro la domanda: La Federazione nazionale delle casse mutue per i coltivatori diretti è ente pubblico oppure no?

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Certamente.

DI MAURO. D'accordo. Allora pongo una seconda domanda: se abbiamo deciso che gli organi dirigenti sia provinciali che nazionali della Federazione nazionale delle casse mutue sono eletti dagli iscritti, perché questa stessa norma non deve valere anche per i mutilati ed invalidi del lavoro?

Terza domanda: si dice che l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è ente di diritto pubblico e che perciò il presidente deve per forza essere scelto dal Ministro e non può essere designato dalle organizzazioni dei lavoratori. Invece nella Federazione delle casse mutue, ente di diritto pubblico, il presidente è scelto su designazione del Consiglio nazionale delle casse mutue.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Evidentemente i confronti si possono e si debbono fare fra enti comparabili fra di loro, cioè tra organismi che abbiano le stesse finalità. Altrimenti, potrei chiederle perché ella non vuole paragonare un comune, cioè un ente di diritto pubblico, con l'associazione di cui discutiamo, avente finalità diverse.

Tenendo presenti quali sono i fini di questa associazione, possiamo affermare che essa è comparabile con gli organismi che tutelano i ciechi, i pensionati, i combattenti, ma non è minimamente comparabile con organismi che hanno finalità previdenziali. Quindi le sue domande, onorevole Di Mauro, non sono pertinenti.

DI MAURO. Ella aveva posto una domanda, se cioè l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è un ente di diritto pubblico oppure no. Se a questo quesito si risponde affermativamente, le mie domande non possono essere escluse.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Troppo facile! Voglio rilevare, per esempio, una sola differenza: mentre i coltivatori diretti o gli artigiani nel loro ente non hanno alcuna facoltà di imporre alcun obbligo ad appartenenti a una categoria diversa dalla loro e per la loro categoria non hanno che la facoltà di ricevere i contributi versati,

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

l'associazione di cui discutiamo invece è un ente che ha la facoltà di imporre obblighi a qualunque cittadino estraneo alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, per esempio ha la facoltà di imporre l'assunzione obbligatoria di una aliquota di mutilati ed invalidi a qualunque impresa privata o pubblica la quale sarà tenuta a rispettare questo principio.

Questo, per dirle una sola differenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« All'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, eretta in ente morale con decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, u. 128, è riconosciuta la personalità giuridica pubblica.

L'Associazione ha sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è retta da uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per il tesoro ».

VENEGONI. L'articolo 1 riconosce la personalità giuridica all'Associazione mutilati del lavoro. Voglio ricordare che analogo provvedimento la nostra Commissione ha già preso per un'altra categoria di mutilati, i mutilati per servizio. All'Associazione dei mutilati per servizio, infatti, la nostra Commissione ha riconosciuto la personalità giuridica di ente di diritto pubblico, pur salvaguardando la piena elettività di tutti i suoi organi rappresentativi. È un precedente da noi stabilito recentemente per organismi che non hanno solo funzioni di previdenza, ma anche di assistenza. Così anche per le ostetriche noi abbiamo stabilito che gli organi dirigenti fossero costituiti con il medesimo criterio, fossero cioè sempre e soltanto scelti all'interno della categoria.

Ricordo anche che su questo articolo 1 del disegno di legge noi avevamo in precedenza presentato un emendamento che abbiamo poi ritirato riservandoci, nel caso in cui non venissero accolti gli altri emendamenti, di rimettere in aula la legge riprendendo in quella sede tutti i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale ai mutilati ed invalidi del lavoro, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidità degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(È approvato).

ART. 4.

L'Associazione provvede all'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro mediante:

a) provvidenze intese all'elevamento spirituale e culturale del lavoratore invalido;

b) lo studio dei problemi di infortunistica e la collaborazione con enti od istituti a ciò preposti, nell'azione di studio di ritrovati antinfortunistici e di prevenzione delle malattie professionali;

c) l'assistenza nelle iniziative dirette alla rieducazione professionale ed alla reimmersione nel processo produttivo dei mutilati ed invalidi, nei casi in cui non vi provvedano gli istituti assicuratori;

d) l'istituzione e gestione di colonie marine e montane;

e) l'educazione e l'istruzione professionale dei figli minorenni dei mutilati e degli invalidi, i quali non abbiano, per altro titolo, diritto all'assistenza.

Sono altresì di competenza dell'Associazione i compiti ad essa affidati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Oltre ai compiti previsti dal comma precedente sono altresì affidati all'Associazione la tutela e l'assistenza ai mutilati ed invalidi del lavoro, in relazione a controverse in materia di collocamento.

Le spese sostenute per il patrocinio dell'assistito in giudizio gravano sull'Associazione.

L'attività di tutela e di assistenza prevista dai commi precedenti è svolta gratuitamente.

(È approvato).

ART. 5.

L'Associazione provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

1°) versamento da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di un'aliquota percentuale sui contributi assicurativi afferenti alla gestione industriale ed alla gestione agricola, non superiore allo 0,30 per cento dei contributi incassati;

2°) versamento da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie di un'aliquota percentuale non superiore allo 0,30 per cento dei contributi da esse incassati;

3°) eventuali contributi deliberati dagli organi di amministrazione degli istituti indicati ai precedenti punti 1° e 2°, in eccedenza a quelli fissati nei punti 1° e 2° predetti entro i limiti concessi dalle norme in vigore per l'esercizio di tale facoltà;

4°) contributo mensile non superiore a lire cinquanta a carico di tutti i mutilati ed invalidi del lavoro titolari di rendita o di assegno continuativo d'importo superiore a lire 30.000 annue;

5°) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di enti pubblici;

6°) rendita del proprio patrimonio.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui ai numeri 1° e 2° è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno dell'Associazione ed alle resultanze di bilancio degli istituti assicuratori sui quali grava l'onere. La misura dei contributi, previsti dai punti 1° e 2° del precedente comma, non potrà comunque superare l'aliquota dello 0,30 per cento.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto predetto, gli Istituti sono tenuti fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a versare le aliquote e i contributi nella misura fissata per l'anno precedente, salvo conguaglio.

I versamenti di cui ai numeri 1° e 2° del primo comma saranno effettuati trimestralmente.

(È approvato).

ART. 6.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione agisce attraverso organi centrali e periferici ai quali è anche affidata l'amministrazione.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Comitato centrale;
- il Consiglio nazionale;
- il Collegio dei sindaci;
- il Consiglio provinciale.

(È approvato).

ART. 7.

« Il Presidente dell'Associazione, scelto fra i mutilati ed invalidi del lavoro, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Comitato centrale, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, oltreché dal Presidente che lo presiede, è composto:

- da due vicepresidenti eletti dal Consiglio nazionale,
- da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- da un rappresentante del Ministero del tesoro;
- da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- da cinque consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso.

Il Comitato centrale si riunisce almeno ogni quattro mesi.

Il Consiglio nazionale è composto dal presidente dell'Associazione che lo presiede, dai

membri del Comitato centrale e dai presidenti dei Consigli provinciali. Si riunisce di regola una volta all'anno.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

All'articolo 7 sono stati presentati degli emendamenti che già sono stati illustrati nel corso della discussione, e sui quali relatore e Governo hanno espresso il loro parere.

Il primo emendamento, presentato dall'onorevole Venegoni, è inteso a sostituire il primo comma dell'articolo 7 con il seguente.

« Il Presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio nazionale dell'Associazione »:

Al riguardo si è già ampiamente discusso.

RUBINACCI, *Relatore*. Per le ragioni che ho già esposto e che sono state poi riprese dal Ministro sono assolutamente contrario a questo emendamento. Mi riservo di esprimere il parere sugli altri emendamenti.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei fare osservare ai presentatori dell'emendamento che la modifica, oltre che per le ragioni esposte prima, non può essere accolta per un'altra considerazione. Nel disegno di legge è detto che il presidente dell'Associazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica. Si vuol togliere questo riconoscimento all'Associazione, stabilendo che il suo presidente, anziché dal Presidente della Repubblica, sia nominato semplicemente dal Ministro del lavoro? Ora, se il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, la proposta non può venire che dal Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Voteremo l'articolo per divisione.

Pongo in votazione l'emendamento Venegoni al primo comma, dianzi letto.

(*Non è approvato*).

Rimane pertanto approvato il primo comma nel testo del disegno di legge.

Per il secondo comma non sono stati presentati emendamenti fino alle parole: « da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » incluse.

Pongo pertanto in votazione questa prima parte del secondo comma.

(*È approvata*).

Si inserisce ora l'emendamento Venegoni soppressivo delle parole. « da un rappresentante del Ministero dell'interno; da un rappresentante del Ministero della pubblica istru-

zione; da un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dianzi letto.

(*Non è approvato*).

Rimane pertanto approvato l'inserimento nel comitato centrale di un rappresentante del Ministero dell'interno, di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

VENEGONI. A questo punto presentiamo la richiesta di rimettere in aula il disegno di legge.

RUBINACCI, *Relatore*. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'estrema gravità di questa decisione che significa praticamente insabbiare in modo definitivo la legge.

Già io avevo espresso parere contrario alla eliminazione di certe rappresentanze, dimostrando la effettiva utilità che esse ci siano ai fini dell'opera assistenziale che l'Associazione deve svolgere. Desidero ora far presente che restano in piedi e non sono stati ancora rigettati gli emendamenti tendenti a modificare il numero dei componenti eletti sia dal comitato centrale sia dai comitati provinciali. Stiamo infatti procedendo alla votazione per divisione dell'articolo 7, e siamo ora arrivati all'emendamento inteso ad aumentare il numero dei membri eletti da cinque ad otto. Io veramente avevo dato parere favorevole all'aumento di due unità e non di tre; ma su questo si potrebbe eventualmente tornare.

Io vorrei pregare i colleghi dell'opposizione di considerare questo aspetto: ormai ci troviamo di fronte ad una questione che indubbiamente ha solo una importanza relativa. Possiamo impedire a questa categoria degli invalidi e mutilati del lavoro di avere un'associazione che sia riconosciuta come ente pubblico e che sia finanziata con un contributo dello 0,30 per cento sui contributi dell'« Inail », solo per il fatto che i membri eletti del comitato centrale siano cinque e non sette? Io avevo sperato che fosse possibile su questo punto giungere all'aumento di due unità. Il Ministro però ci ha detto delle cose che fanno cadere questa speranza. Comunque io sono dell'avviso che sarebbe assolutamente un grave errore ed una pesante responsabilità impedire l'approvazione di questa legge solo per il fatto che il numero dei componenti eletti del comitato centrale non sia stato aumentato di qualche unità. Tanto più che le leggi non sono nient'altro che definitive ed eventualmente possono sempre essere riprese e corrette in un secondo momento.

GUI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Innanzi tutto faccio osservare che i componenti eletti del comitato centrale sono già 7. i 5 consiglieri più i 2 vicepresidenti eletti, per cui evidentemente si tratterebbe di portare il numero degli eletti a 9 o 10. Non capisco pertanto la ragione dell'emendamento dato che vi è già la maggioranza degli eletti anche in questo consiglio rispetto ai rappresentanti dei ministeri: sono infatti 7 su 13 compreso anche il presidente. Questo solo per precisare il significato dell'articolo.

A questo punto desidererei che gli onorevoli colleghi, tenendo conto delle considerazioni esposte dal relatore, si facessero carico di un'altra valutazione. Ho detto prima che i numeri sono pur sempre opinabili, che non ci sono ragioni assolute che facciano arrivare ad un numero piuttosto che ad un altro. Ma qui c'è qualcosa di molto poco opinabile: si tratta di far sì che il disegno di legge possa essere approvato in tempo. Se esso viene rimesso in aula, evidentemente non sappiamo quale sorte potrà avere, conoscendo l'ordine del giorno dell'Assemblea. Per esempio, abbiamo dato il parere favorevole sul progetto di legge relativo al commissariato dell'emigrazione; ma nonostante che l'onorevole Dazzi si aggrappi ogni sera al microfono per chiederne l'approvazione, la legge non va avanti. Ed abbiamo infiniti altri esempi del genere. È quindi molto probabile che la legge non possa essere approvata in tempo utile.

C'è poi l'alternativa di modificare la legge rimandandola quindi al Senato. Ma chi può assumersi con sicurezza l'impegno che la legge una volta rinviata al Senato, sarà approvata intempo? Ho già esposto onestamente le ragioni per le quali non mi sento di assumere questo impegno. Ciascuno però a questo punto può fare le sue valutazioni, le sue previsioni. Io non mi sento di farle e pregherei i colleghi di meditare. Non è che si ponga sulle cifre un rifiuto invalicabile: questo l'avevo detto anche prima. Qui si fa semplicemente una previsione sulla possibilità di arrivare o meno in tempo a far approvare la legge. E questa previsione deve essere molto prudente.

VENEGONI. Dichiaro di ritirare la richiesta di remissione in Assemblea, con la riserva di presentarla in un secondo tempo se non venisse accolta alcuna nostra proposta.

PRESIDENTE. Per la regolarità della discussione, dobbiamo proseguire nella votazione dell'articolo 7. Eravamo arrivati alle parole: « da cinque consiglieri eletti dal Consiglio nazionale in seno al Consiglio stesso ».

RUBINACCI, Relatore. Io avevo dato parere favorevole all'emendamento Venegoni inteso ad aumentare il numero degli eletti, limitatamente però all'aumento da 5 a 7 e in ogni caso subordinatamente alla sicurezza che questa modifica, la quale si è introdotta rende necessario il riesame da parte del Senato, non impedisca l'approvazione della legge in tempo. Mi pare che le dichiarazioni a questo proposito del ministro, a cui mi ero doverosamente rimesso per la conoscenza che egli ha del lavoro legislativo dell'altro ramo del Parlamento, siano state tali da far sorgere in noi gravissime preoccupazioni circa la possibilità che la legge possa essere approvata in tempo dall'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo mi era permesso di rivolgere un appello veramente vivo e pressante ai colleghi dell'opposizione perché di fronte ad una situazione di questo genere, trattandosi per di più semplicemente di una variazione del numero dei componenti eletti del comitato centrale, tutti insieme — non solo noi, ma anche voi — non ci assumessimo la responsabilità di impedire l'approvazione da questa legge, e mi ero permesso altresì di chiedere loro una prova di buona volontà rinunciando ad una sia pure legittima posizione da essi assunta, al fine di facilitare l'approvazione di questa legge.

Facevo anche osservare ai colleghi che in effetti avremo la possibilità di riprendere questo problema. Posso anticipare che se, dopo l'approvazione di questo disegno di legge, vi fosse una proposta di legge intesa ad apportare soltanto questa modifica, io per primo sarei dispostissimo a firmarla. Questo, tanto per dimostrare che sia da parte mia e sia credo, da parte dei colleghi del mio gruppo sia da parte dello stesso ministro, non vi è una meschina posizione di resistenza ad aumentare il numero dei rappresentanti eletti della categoria nel comitato centrale, ma vi è soltanto l'angoscia di vedere questa legge, intorno alla quale abbiamo lavorato, che corrisponde a una esigenza della categoria, che può dare una migliore assistenza alla categoria degli invalidi e mutilati del lavoro, che può avviare la loro associazione verso una regolarità organizzativa ed amministrativa, ponendo fine al regime commissariale, possa decadere. Vi è soltanto questo stato d'animo, che mi auguro sia condiviso anche dai colleghi della opposizione in modo che ci mettiamo nelle condizioni di essere certi che la legge sia approvata.

VIGORELLI. Desidero fare una osservazione su questo punto particolare della legge.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

Ci troviamo ancora, all'ultimo momento, mentre stiamo per votarla, nella situazione paradossale che ha sempre caratterizzato il destino di questa norma, contesa fra l'interesse della categoria e le esigenze dello Stato. Ci siamo sempre trovati in questa situazione. Noi abbiamo trascinato paradossalmente per sei anni questa situazione perché abbiamo trovato enormi difficoltà nel conciliare queste due esigenze.

Penso che possa essere stato un errore quello di dare alla regolamentazione della categoria questo carattere di ente che comprende nello stesso tempo chi deve tutelare gli interessi dei lavoratori, degli iscritti alla organizzazione, e chi deve tutelare gli interessi del tesoro. Metterli assieme è cosa certamente difficile. Ma, insomma, credevo di esserci riuscito stabilendo la nomina del presidente da parte del Presidente della Repubblica e la nomina di due vicepresidenti, fatta dagli appartenenti alla categoria, in modo che il presidente fosse controllato. Era stato, per vero, e l'onorevole Venegoni ne sa qualcosa, un gioco di equilibrio, nel quale non avevo mancato a suo tempo di sentire sempre l'opinione della categoria.

Questa legge mi pareva e mi pare che contenga dei principi che devono essere difesi e per i quali si capisce la preoccupazione del relatore e del ministro che la legge sia approvata prima della fine della legislatura. L'Associazione è rappresentata notevolmente, perché finisce per avere anche la rappresentanza dei mutilati che non sono iscritti alla stessa. D'altra parte lo Stato ha il vantaggio di non perdere la possibilità del controllo, come avviene in tutte le opere che si possono paragonare veramente a questa (mutilati, combattenti, ecc.), cioè opere assistenziali.

Ora, la questione si riduce a quest'affare della rappresentanza. Sono d'accordo con il relatore sulla opportunità di aumentare il numero dei rappresentanti diretti della categoria e mi pare che questo sia l'unico punto che ci divide ormai. Mi si potrà domandare: perché, allora, non l'avete aumentato prima?

Come capite, ho dovuto fare i conti, così come ha sperimentato il mio successore, con gli altri ministeri, i quali legittimamente esigevano questa più diretta loro rappresentanza.

Il Ministero dell'interno ha un solo rappresentante al centro, e voi vi sarete certamente accorti che in periferia non esiste alcuna traccia di prefetto. Così il Ministero della pubblica istruzione, il quale in periferia è giustamente rappresentato perché si è pen-

sato alla riqualificazione dei mutilati e degli invalidi del lavoro, i quali molto spesso possono svolgere un altro lavoro. Il Ministero del tesoro che è quello che permette l'erogazione di contributi e al quale, perciò, bisogna far posto, ha due rappresentanti.

Siccome, in sostanza, questo è il solo punto che ci divide, mi pare che la questione sia risolvibile.

Noi vorrei mettere il ministro, che non lo può fare, nella condizione di profetizzare che cosa avverrà della Camera e del Senato nei prossimi giorni. Mi pare, per quello che leggiamo sui giornali, che siamo tutti tranquilli, nel senso che sappiamo che in settimana il destino della Camera e del Senato verrà deciso, per quanto siano sorte nuove complicazioni procedurali al Senato.

Non potremmo approvare tutti gli articoli, lasciando accantonato questo punto dei rappresentanti? Personalmente sono favorevole a portarli anche a otto.

RUBINACCI, Relatore. Bisogna che il numero dei rappresentanti resti dispari.

VIGORELLI. Pari o dispari non importa. Perché, dunque, non approviamo tutti gli articoli lasciando in sospenso questo punto con l'intesa che lo metteremo al primo punto dell'ordine del giorno di un'altra seduta? È certo che la Commissione si riunirà ancora prima della fine della legislatura.

Siccome la cosa sarà decisa fra oggi e domani, approvato il resto del disegno di legge, la questione si riduce a decidere se possiamo o no introdurre questa modifica. Allora, mi pare che tutti quanti potremmo, senza consultare i profeti, essere tranquilli circa la decisione e la responsabilità da assumere. Faccio una proposta concreta in questo senso, pregando l'onorevole Venegoni e gli altri colleghi dell'opposizione di desistere dalla rimessione in Aula, perché ciò vorrebbe dire non approvare questo disegno di legge prima della fine della legislatura.

PESSI. Accolgo la raccomandazione fatta dal relatore e vorrei anzi... capovolverla. Qui, il ministro, il relatore e l'onorevole Vigorelli, l'ex ministro presentatore del disegno di legge, tutti siamo d'accordo che sarebbe bene aumentare il numero dei rappresentanti. L'unica preoccupazione è quella del Senato. Insomma, noi avremmo qualche giorno ancora, qualche riunione si farà. Devo rilevare che i colleghi della Commissione del lavoro del Senato sono colleghi di partito e quindi, se il Governo è d'accordo, è evidente che un emendamento passato qui, potrà essere rapi-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

damente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

VIGORELLI. D'accordo, ma bisogna avere il tempo.

PESSI. È questione di buona volontà. La raccomandazione che il relatore ha fatto a noi, noi la facciamo al relatore, al ministro, alla democrazia cristiana, ai vostri colleghi che fanno parte della Commissione lavoro del Senato. Date un esempio di buona volontà, approvate l'emendamento; domani il Senato può approvarlo e quindi nel pomeriggio la legge sarebbe perfetta. Se tutti siamo d'accordo, noi parleremo ai nostri e voi parlerete con i vostri colleghi del Senato.

RUBINACCI, *Relatore*. Ma solo per il messaggio ci vuole un paio di giorni.

PESSI. Allora, è la volontà che vi manca.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Permettete che io esprima un modesto parere su quest'ultima osservazione. Non ho detto che sarebbe bene l'aumento del numero; ho detto che il numero è sempre una cosa relativa, opinabile e che non vi è da parte mia un ostacolo insuperabile su questo punto. Crederei bene di lasciarlo così: comunque, non faccio una questione su questo punto.

Però, la faccenda del Senato rimane nella sua gravità. Onorevoli colleghi, ammesso che l'approviamo oggi, questo disegno di legge per bene che vada non può andare all'esame della Commissione lavoro del Senato che la settimana prossima, in quanto deve essere mandato il messaggio, annunciato dal Presidente del Senato, e assegnato alla Commissione, prima che questa possa discuterlo.

Inoltre vi sono delle conseguenze di ordine finanziario. La Commissione finanze e tesoro del Senato è molto esigente. So cosa vuol dire portare avanti una legge per la quale è previsto il parere della Commissione finanze e tesoro del Senato! Mi tocca andare di persona a sollecitare e a insistere per avere il parere. Perciò, onorevoli colleghi, questo, se rinviato la legge al Senato, ci porta via del tempo, almeno fino a giovedì o venerdì della prossima settimana, per bene che vada. Questa è la verità!

VENEGONI. Dopodomani il Senato potrebbe approvare le nostre modifiche.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La legge sulle pensioni è già al Senato da dieci giorni, e di modificato non c'era che un solo comma!

PESSI. Ma in questo si chiederebbe la procedura abbreviata, dato che il disegno di legge andrebbe in Commissione.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono andato personalmente alla Commissione finanze e tesoro del Senato ed ho dovuto pregare il senatore Paratore perché mi desse il parere.

VIGORELLI. Non si potrebbe andare a venerdì?

PRESIDENTE. Al nono comma dell'articolo 7 l'onorevole Venegoni propone di aumentare da 5 a 8 i membri del Consiglio.

Onorevole Venegoni, insiste sulla sua richiesta di rimessione in aula?

VENEGONI. La ritiro.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, ella è preoccupato di far rispettare la procedura. Ma vediamo un po' se possiamo trovare il modo di non guastare le cose. Vorrei pregare i colleghi, proprio nell'interesse dei mutilati e invalidi del lavoro, di approvare la proposta dell'onorevole Vigorelli di rinvio alla seduta di venerdì. Avremo poi modo di vedere venerdì che cosa succede.

ZACCAGNINI. La proposta dell'onorevole Vigorelli è opportuna. Votiamo tutto il resto del disegno di legge e lasciamo in sospenso gli emendamenti. La questione potremo definirla venerdì prossimo.

PESSI. È questo un modo per non fare la modifica.

RUBINACCI, *Relatore*. Senza ancora decidere se l'esame di questi emendamenti all'articolo 7 e all'articolo 9 debba avvenire venerdì o in altro giorno della settimana, propongo di accantonarla per ora. Alla fine della seduta decideremo che cosa fare di essi.

PESSI. Perché volete complicare le cose? Voi sapete già che sugli altri articoli non vi sono emendamenti.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vogliamo salvare la legge.

PESSI. Voi sapete che agli altri articoli non sono stati presentati emendamenti: quindi, è inutile girare attorno.

ZACCAGNINI. Se voi ci costringete a decidere adesso, noi, poiché non sappiamo se la legge potrà o meno essere approvata in tempo dal Senato, come voteremo? Siamo favorevoli agli emendamenti, e voteremo a favore di essi se avessimo la garanzia che la legge passerà. In queste condizioni, dovremmo votare contro.

VENEGONI. Noi colleghiamo questa legge con l'altra sulle rendite dei mutilati. Vogliamo che esse passino insieme. Perciò, vogliamo approvare oggi questo disegno di legge; proponendoci di approvare domani quello sulle ren-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

dite dei mutilati. Desideriamo che tutti e due vadano al Senato.

GUI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quindi non è che vi interessa il numero: vi interessa che la legge vada al Senato.

VENEGONI. Ci interessa che sia modificata la composizione degli elettivi.

Io domando perché si debba rinviare la discussione anziché approvare oggi stesso il disegno di legge. Se rimandiamo a venerdì, questi due giorni di ritardo possono compromettere l'approvazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ormai abbiamo fatto sia l'esame di merito, sia l'esame di forma. Poiché c'è una proposta Vigorelli a cui si è associato l'onorevole Zaccagnini, precisiamo questa proposta.

VIGORELLI. Propongo formalmente di approvare tutto il testo della legge lasciando in sospeso solo la decisione su questi emendamenti di Venegoni. Convinciamoci che o si addiène all'immediato scioglimento delle Camere, ed in tal caso domani o venerdì saremo comunque in condizione di votare definitivamente la legge, o si addiène ad una proroga della vita delle due Camere, proroga superiore a due o tre settimane, ed allora avremo tutta la tranquillità di modificare la legge approvando gli emendamenti — perché mi pare che l'orientamento generale sia favorevole — rimettendo poi al Senato la decisione. Un ritardo di due giorni non significa niente.

PRESIDENTE. L'onorevole Vigorelli propone quindi di accantonare i punti sui quali sono stati presentati gli emendamenti Venegoni — l'emendamento inteso ad aumentare il numero degli eletti da cinque ad otto e gli emendamenti all'articolo 9 — proseguendo nell'esame degli articoli sui quali non vi sono emendamenti.

DI MAURO. A termini di regolamento questo non è possibile. Richiamo quindi il Presidente all'osservanza del regolamento medesimo.

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta possa essere ammessa dal punto di vista regolamentare dato che si tratta di accantonamento di alcune norme che verranno esaminate in seguito.

Poiché a favore della proposta si sono già espressi gli onorevoli Vigorelli e Zaccagnini, metto in votazione la proposta stessa nei termini in cui era stata precisata.

(È approvata).

DI MAURO. Noi facciamo le nostre riserve che la proposta fosse ammissibile a termini di regolamento. Se ci fosse stato il comune accordo, la cosa sarebbe stata diversa.

SCARPA. Eravamo già in votazione!

PRESIDENTE. Ma in votazione per divisione.

SCARPA. La questione è stata sollevata molte volte in aula — non parlo delle nostre riunioni di Commissione nelle quali vi è una certa comprensione —. Nel corso di una votazione non si è mai dato il caso che il Presidente sospendesse la votazione stessa per consentire che si inserisse una diversa proposta. Questa volta, invece, mentre eravamo in votazione di emendamenti, e dopo che già ne avevamo votati due, arrivati al terzo l'onorevole Vigorelli ha proposto l'accantonamento. Questo non è consentito dal regolamento. Per cui la votazione non è valida.

RUBINACCI, *Relatore*. Stavamo votando l'articolo per divisione: il che è diverso.

SCARPA. Gli emendamenti prima si svolgono e di discutono, poi si pongono in votazione, e si arriva fino in fondo. Questa è la procedura, se non vogliamo fare del regolamento carta straccia.

PRESIDENTE. Onorevole Scarpa, oramai la Commissione ha votato l'accantonamento dei punti a cui si riferiscono gli emendamenti Venegoni.

Poiché agli articoli 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi Ministri, e da due membri designati dal Consiglio nazionale.

Il Collegio dei sindaci è nominato per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

I Sindaci partecipano alle sedute del Comitato centrale e del Consiglio nazionale, alle quali debbono essere convocati, con voto consultivo.

(È approvata).

ART. 10.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nomina i Consigli provinciali, dopo aver accertato, in sede amministrativa, che le elezioni dei membri elettivi sono state svolte con il rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

(*È approvato*).

ART. 11.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, prima di provvedere alla nomina del Consiglio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, deve accertare, in sede amministrativa, che le elezioni dei presidenti dei Consigli provinciali sono state svolte col rispetto delle norme statutarie che le disciplinano.

Fino a che la costituzione del Consiglio nazionale non sarà avvenuta, l'Associazione sarà amministrata in via straordinaria dal Presidente, che assumerà anche i poteri del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

ART. 12.

Gli organi dell'Associazione, nazionali e provinciali, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che, a norma della presente legge e dello statuto, non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

(*È approvato*).

ART. 13.

Nelle località non capoluogo di provincia nelle quali esiste un numero rilevante di assistibili, può essere costituita una delegazione con compiti rappresentativi.

I membri delle delegazioni, tutti appartenenti alla categoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, sono eletti dagli assistiti aventi gli stessi requisiti residenti nella circoscrizione.

(*È approvato*).

ART. 14.

Il presidente dell'Associazione, il Comitato centrale, il Consiglio nazionale, il Collegio dei sindaci, i Consigli provinciali e le Delegazioni sezionali svolgono le funzioni loro demandate dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

(*È approvato*).

ART. 15.

Con le stesse forme richieste per la nomina del presidente, in caso di impossibilità di costituzione o di rinnovo del Consiglio nazionale per mancata o irregolare elezione dei soci membri elettivi, o per irregolarità di funzionamento dello stesso, ovvero in caso di gravi irregolarità amministrative, può essere nominato un Commissario straordinario per la gestione dell'Associazione, con i poteri del presidente, del Comitato centrale e del Consiglio nazionale.

Analoghi poteri sono attribuiti al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nei confronti dei Consigli provinciali.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il bilancio consuntivo dell'Associazione, deliberato dal Comitato centrale e corredato dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere presentato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione, entro il mese di aprile dell'anno seguente a quello a cui si riferisce.

(*È approvato*).

ART. 17.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro è parificata alle amministrazioni dello Stato, escluse le tasse postali, telefoniche e telegrafiche.

La equiparazione alle amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile, né si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

(*È approvato*).

ART. 18.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Comitato centrale dell'Associazione e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza di tutto il personale, compreso il Direttore generale, comunque necessario al funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Associazione medesima.

(*È approvato*).

ART. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, comma V,

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1958

della Costituzione, saranno emanate, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Abbiamo così esaurito l'esame del disegno di legge, salvo i punti accantonati, per i quali il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PASTORE, MORELLI e DI VITTORIO « Tutela del lavoro a domicilio » (128-709-B):

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Bernardi Antonio, Biaggi, Bettoli, Bufardeci, Buttè, Calvi, Ceravolo, Colleoni, Cremaschi Dazzi, Di Mauro, De Marzi Fernando, Diaz Laura, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gatti Caporaso Elena, Gitti, Lizzadri, Maglietta, Mastino del Rio, Noce Teresa, Penazzato, Pessi, Roberti, Rubinacci, Santi, Scarpa, Storchi, Tognoni, Valandro Gighola, Venegoni, Vigorelli, Zaccagnini e Zamponi.

Sono in congedo:

Bersani e Sabatini.

La seduta termina alle 12,30.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI